

TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G. 379/2024

La giudice del lavoro Marcella Frangipani, letto il ricorso introduttivo del giudizio, visto l'art. 415 c.p.c.,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 22 maggio 2024 alle ore 11, precisando che le parti sono tenute a partecipare personalmente all'udienza stessa.

Avverte la parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c., ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante il deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dalle predette norme.

Dispone che la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e di questo decreto nel termine previsto dall'art. 415 c.p.c..

In caso di notifica via PEC, dispone che la parte ricorrente provveda, entro tre giorni prima dell'udienza, al deposito nel fascicolo telematico delle ricevute di cui all'art. 3 bis, comma 3, L. 53/1994 (in formato .eml o .msg), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione; dispone che la parte ricorrente depositi, altresì, nel medesimo termine, stralcio del registro INI PEC contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica medesima.

Ritenuta la necessità che il decreto medesimo sia portato a conoscenza di tutti i controinteressati, litisconsorti necessari (v., tra le altre, Cass. n. 36356/21) mediante pubblicazione sul sito del Ministero, dispone che parte ricorrente curi l'inserimento, entro il termine per la notifica, del ricorso e di questo decreto di fissazione dell'udienza sul sito del M.I.M..

Visto l'art. 127 bis c.p.c., rilevato che all'udienza fissata non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori,

DISPONE

- che l'udienza si svolga con collegamenti audiovisivi a distanza, salva opposizione delle parti con richiesta di udienza in presenza da depositare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che la partecipazione sia consentita ai difensori costituiti e alle parti personalmente mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:1Q1zTu_V3cJpZYrdKnoHDDSULe4XJeu8eXDFb1f9xAI1@thread.tacv2/1642504889914?context=%7B%22id%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22b26bc87f-f18e-4013-b363-5ac17600398b%22%7D

Avverte che, nel corso dell'udienza, in caso di mancato collegamento, questa giudice adotterà i provvedimenti previsti per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di questo provvedimento.

Invita i difensori delle parti a depositare nel fascicolo telematico una nota contenente il loro indirizzo e-mail semplice (non p.e.c.) e il loro recapito telefonico, per l'immediata reperibilità nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti della connessione.

26/02/2024

La giudice del lavoro
Marcella Frangipani

